

TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
Sezione civile/ Area commerciale- crisi d'impresa

La Giudice Designata

vista la proposta di concordato minore in continuità depositata nell'interesse di (C.F.) titolare dell'omonima ditta individuale;

vista la relazione particolareggiata dell'OCC Dott. Vincenzo Sassi e l'integrazione depositata;
esaminati gli atti;

PQM

Dichiara aperta la procedura di concordato minore;
dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito ufficiale del Tribunale e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;
nomina commissario giudiziale, perché svolga le funzioni dell'OCC, ;
ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
assegna ai creditori termine di trenta giorni, a decorrere dalla comunicazione del presente decreto da parte del Commissario, entro il quale devono fare pervenire al suddetto professionista, a mezzo posta elettronica certificata la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
avverte che in mancanza di comunicazione al Commissario nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;
avverte i creditori che devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in Cancelleria;
dispone che il Commissario fornisca ai creditori, che abbiano avanzato richiesta per iscritto, tutte le ulteriori informazioni e documentazione necessarie a valutare la proposta concordataria, anche in relazione alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;
dispone vista l'istanza del debitore, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
avverte il debitore che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;

riserva di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa dell'accordo proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del Commissario di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranza richiesta (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

dispone che il Commissario curi l'esecuzione del presente decreto e che comunichi tempestivamente a tutti i creditori la proposta ed il presente decreto.

Trani, 23/10/2025

La Giudice designata

Dott.ssa